

Articolazione territoriale del potere (tipi o forme di stato)

- **Accentrato** (tutte le funzioni pubbliche sono attribuite allo stato centrale, ad eccezione delle funzioni che la legge statale riserva ad enti locali)
- **Regionale** (legislazione e amministrazione ripartite fra stato e regioni), ma revisione costituzionale affidata solo ad organi centrali
- **Federale** (legislazione, amministrazione e giurisdizione ripartite fra stati membri e federazione), con partecipazione degli stati membri al procedimento di revisione costituzionale

Forme di stato e forme di governo

- Si dice forma di stato l'assetto sufficientemente stabilizzato dei rapporti fra pubblico potere e individui (ad es. stato assoluto, liberale, totalitario, costituzionale)
- Si dice forma di governo l'assetto sufficientemente stabilizzato dei rapporti fra pubblici poteri (ad es. parlamentare, presidenziale, semipresidenziale).

Se parliamo di 'rapporti' fra pubblici poteri, dobbiamo immaginare che siano distinti l'uno dall'altro. Storicamente, tale distinzione si è concretizzata nel principio di separazione dei poteri. Per cui quando il potere è concentrato tendenzialmente (stato assoluto), o completamente (stato totalitario) nelle mani di un solo potere, non ha molto senso studiarne la forma di governo.

Montesquieu, Esprit des lois, 1748

“In ogni Stato vi sono tre generi di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo delle cose che dipendono dal diritto delle genti, e il potere esecutivo di quelle che dipendono dal diritto civile. In forza del primo il principe, o il magistrato, fa le leggi per un certo tempo o per sempre, e corregge o abroga quelle che sono già state fatte. In forza del secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve ambasciate, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni. In forza del terzo, punisce i delitti o giudica le controversie dei privati. Chiameremo quest’ultimo il potere giudiziario, e l’altro semplicemente il potere esecutivo dello Stato. La libertà politica per un cittadino consiste in quella tranquillità di spirito che proviene dall’opinione che ciascuno ha della propria sicurezza; e perché si abbia questa libertà, bisogna che il governo sia tale che un cittadino non possa temere un altro cittadino.... Tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso corpo di maggiorenti, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le decisioni pubbliche, e quello di giudicare i delitti o le controversie dei privati”

Forme di governo

Monarchia costituzionale – Prima forma di governo con potere pubblico non più assoluto ma limitato: a) controfirma; b) separazione fra esecutivo, con a capo il monarca, e legislativo, che quindi non può dare la fiducia al governo, ma che però può essere sciolto dal re.

Attualmente distinguiamo:

- Parlamentare (solo il parlamento è organo eletto dal corpo elettorale (monismo), fiducia parlamento-governo, possibilità di scioglimento del parlamento)
- Direttoriale (solo il parlamento è eletto (monismo), ma governo ha durata fissa e dunque non ci sono né fiducia né scioglimento)
- Presidenziale (parlamento e presidente sono eletti dal corpo elettorale (dualismo), non ci sono né fiducia né scioglimento)
- Semipresidenziale o dualista parlamentare (parlamento e presidente sono eletti dal corpo elettorale (dualismo), ma ci sono fiducia e scioglimento).

Stato liberale

Una forma di stato nella quale:

- il potere pubblico è articolato al suo interno secondo il principio di separazione dei poteri;
- Gli individui non sono più sudditi ma cittadini;
- Ai cittadini sono riconosciuti alcuni diritti di libertà civile, politica ed economica senza intromissioni nella loro sfera privata;
- La legge, e non ancora la costituzione, è la fonte suprema in quanto espressione di un parlamento eletto dai cittadini, e lo è in quanto previsione generale e astratta;
- Il suffragio è però limitato ai cittadini più istruiti e/o più ricchi, i diritti sociali non sono riconosciuti, né lo è la libertà di associazione. Lo stato liberale è dunque uno stato oligarchico, e non ancora democratico.

Stato liberale in Italia (1)

- Unificazione del Regno
- Statuto albertino: irrevocabile, flessibile, elastico
- Forma di governo
- Situazioni giuridiche soggettive, riserva di legge e principio di legalità, indipendenza dei giudici
- Giustizia amministrativa, organizzazione amministrativa

Stato liberale in Italia (periodo giolittiano)

- Suffragio universale maschile
- Attenuazione degli elementi autoritari del sistema:
 - 1) Evoluzione in senso parlamentare;
 - 2) Riconoscimento della libertà di associazione;
 - 3) Potenziamento delle garanzie di indipendenza della magistratura

Stato totalitario

- Una forma di stato nella quale:
 - Le libertà politiche e civili, sia individuali che collettive, sono soppresse;
 - La separazione dei poteri e il principio di legalità sono aboliti o gravemente compromessi;
 - L'indirizzo politico è concentrato in un partito, a sua volta dominato da un dittatore o da una cerchia ristretta di capi;
 - Le culture, gli stili di vita, gli apprendimenti collettivi sono uniformati a modelli prestabiliti;
 - Le elaborazioni della memoria nazionale sono sostituite da una verità ufficiale sul passato;
 - La ricerca scientifica è posta al servizio dei progetti militari e civili dello stato e degradata a tecnologia;
 - La coscienza individuale viene manipolata in vista della totale sottomissione alla volontà dei titolari del pubblico potere.

Le istituzioni nello stato totalitario italiano

- Eliminazione di un'autentica separazione dei poteri in sede nazionale e locale (comune a tutti gli stati totalitari) ma
- Mantenimento della monarchia, e dell'indipendenza funzionale, non strutturale, della magistratura, Patti lateranensi e proliferazione di istituzioni nella sfera politico-amministrativa (Partito fascista e Gran Consiglio del Fascismo, Camera dei Fasci e delle Corporazioni, apparati corporativi a livello centrale e periferico).

Dal fascismo alla Repubblica

- 25 luglio 1943 – o.d.g. del Gran Consiglio del Fascismo di sfiducia a Mussolini
- 8 settembre 1943 – armistizio con gli alleati anglo-americani
- 9 settembre 1943 – costituzione CLN
- 25 giugno 1944 – emanazione decreto-legge luogotenenziale n. 151 (prima costituzione provvisoria)
- 16 marzo 1946 – d.l.luog. n. 98 (seconda costituzione provvisoria)
- 2 giugno 1946 – referendum istituzionale e elezione dei membri dell'Assemblea Costituente
- 1 gennaio 1948 – entrata in vigore della Costituzione

Un passo indietro: lo stato liberale e lo stato totalitario

Lo stato liberale si era fondato su una serie di concetti artificiali, dalla rappresentanza politica, alla cittadinanza, all'eguaglianza giuridica, e aveva generato processi di emancipazione sociale che in molti casi non era riuscito a controllare. Man mano che accedevano nella sfera pubblica con l'allargamento del suffragio, le classi e i gruppi un tempo esclusi apprendevano la distanza quasi sempre incolmabile fra previsioni astratte e concreto funzionamento dello stato liberale. Questa distanza creava frustrazioni collettive, su cui anche a seguito della I guerra mondiale fecero leva i leader emergenti dei partiti totalitari. Ormai, come disse Mosca, non si poteva più tornare indietro al suffragio censitario. I popoli erano ormai presenti nella sfera pubblica: col risultato che, se questa presenza non fosse stata canalizzata democraticamente, era possibile solo una soluzione totalitaria, che promettendo una 'svolta verso il concreto' (Schmitt), ridurrebbe il popolo a massa e il cittadino ad automa, bloccando i processi di apprendimento che lo stato liberale aveva aperto, senza però saper dare ad essi risposta.

La costruzione dello stato costituzionale

Nell'impostare il rapporto fra pubblico potere e cittadini, lo stato costituzionale ricerca una giusta distanza nel senso di un equilibrio fra astratto e concreto. Rovescia la prospettiva totalitaria, dal momento che il diritto più alto si compone di principi indisponibili per il pubblico potere, e nello stesso tempo si distacca dalla prospettiva dello stato liberale nella misura in cui quei principi esprimono un condiviso patrimonio di valori, non costrutti formali:

- a) Diritti fondamentali sottratti alle maggioranze ma vicini ai cittadini (diritti sociali);
- b) Principio di sovranità popolare: il popolo è sovrano ma non è onnipotente perché nessuno è più onnipotente;
- c) Articolazione federale o regionale del potere pubblico;
- d) Riconoscimento dei gruppi organizzati;
- e) Spostamento delle garanzie dei diritti soggettivi dal potere legislativo ai giudici, che non risponde solo al principio di separazione dei poteri ma conferisce anche effettività al godimento di tali diritti rispetto all'epoca in cui generalità e astrattezza della legge assorbivano ogni pretesa di giustizia.

Lo Stato costituzionale

Uno stato:

- Democratico, perlomeno nel senso minimo che il suffragio universale (maschile e femminile) vi è sempre riconosciuto;
- Connotato da principi fondamentali (dignità, libertà, eguaglianza, separazione dei poteri, legalità) ai quali venga riconosciuta portata di un diritto più alto della legge;
- Nel quale questi principi fondamentali sono esplicitati in una costituzione scritta, rigida e garantita in via giurisdizionale
- Lo stato costituzionale si definisce tale non perché è dotato di una costituzione (anche lo stato liberale ne è dotato, e perfino, qualche volta, uno stato totalitario, sia pure come pura funzione), né per il solo fatto che la costituzione è la fonte più alta del diritto, superiore alla legge (costituzione rigida). Si definisce tale perché il pubblico potere diventa strumento per conseguire gli obiettivi, e nello stesso tempo è soggetto ai limiti, che corrispondono ai principi enunciati nella costituzione. Nello stato costituzionale il pubblico potere non può disporre di quei principi, ma serve al contrario a realizzarli.

Efficacia norme costituzionali 1)

Il tema dell'efficacia delle norme costituzionali è inseparabile da una vicenda risalente agli anni successivi all'entrata in vigore della Carta. Secondo la VII Disposizione transitoria, "Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione". A decidere tali controversie dovevano essere i giudici ordinari, i quali avrebbero dovuto esercitare un sindacato diffuso sulla conformità a Costituzione delle leggi ordinarie, che si distingue dal sindacato accentrato appunto perché ad esercitarlo sono tutti i giudici e non un organo giurisdizionale accentrato e specializzato come la Corte costituzionale. Ma i giudici ordinari, con la loro cultura giuridica impregnata del mito della onnipotenza del legislatore ordinario se non anche di una diffidenza ideologica nei confronti del nuovo testo costituzionale, non erano inclini ad esercitare simile sindacato, e, per rifiutarlo distinsero fra norme costituzionali precettive e programmatiche, non sul piano del contenuto, che può consistere in programmi, dell'efficacia in particolare delle norme della Prima Parte, ridotte a una serie di obiettivi e di promesse lasciate alla disponibilità del legislatore.

Il tema dell'efficacia delle norme costituzionali è inseparabile da una vicenda risalente agli anni successivi all'entrata